



AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino

<http://www.lslex.com>

**Circolare: Informativa  
Maggio 2019**

**Data: 10 maggio 2019**

**Indice**

<i>1. Adesione al servizio di acquisizione e consultazione delle fatture elettroniche.</i>	<b>Pag.1</b>
<i>2. Prova della cessione intracomunitaria.</i>	<b>Pag.2</b>
<i>3. Trasmissione telematica dei corrispettivi.</i>	<b>Pag.3</b>
<i>4. Cessione del credito per riqualificazione energetica.</i>	<b>Pag.5</b>

**ADESIONE AL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE E CONSULTAZIONE DELLE FATTURE  
ELETTRONICHE**

*Al via dal 31 maggio l'adesione al servizio per visionare l'e-fatture.*

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 107524, pubblicato il 29 aprile 2019, ha affermato che sarà possibile **dal 31 maggio 2019** (e non più dal 3 maggio 2019) aderire al servizio di **consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**.

Tale provvedimento prolunga anche il periodo a disposizione dei contribuenti per l'adesione al servizio **fino al 2 settembre 2019** rispetto al precedente 2 luglio 2019.

**L'Agenzia**, attraverso l'introduzione di una specifica funzionalità disponibile prossimamente nell'area riservata del sito internet, **garantirà al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari delegati** la disponibilità dell'intero **set di informazioni che costituisce la fattura elettronica emessa o ricevuta**.

**Se al servizio aderisce almeno una delle parti**, l'Agenzia procederà a **memorizzare i dati dei file fattura**, rendendoli disponibili in consultazione solo al soggetto che ha effettuato l'adesione.

**Il contribuente che non aderirà** al servizio **potrà consultare esclusivamente i dati fattura**, eccetto quelli relativi a natura, qualità e quantità, **fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento**. **Se nessuna delle parti aderisce**, l'Agenzia, dopo il recapito della fattura al destinatario, provvederà a cancellare i dati dei file e a **memorizzare solo i dati fattura**.

Il **consumatore finale che non aderisce** non potrà consultare **nessun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute**.

Lo Studio ritiene opportuna l'adesione al servizio da parte di tutti i clienti al fine di poter continuare a visionare in modo completo i documenti transitati da SDI. Lo Studio nei prossimi mesi provvederà ad inoltrare apposita delega da rendere firmata per formalizzare l'adesione.

**PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA**

*L'Agenzia delle Entrate, tramite una risposta ad un interpello, chiarisce quali sono i documenti concernenti la prova necessaria per documentare le cessioni intracomunitarie.*

L'Agenzia delle Entrate, tramite la risposta n. 100 ad un'istanza di interpello presentata da una società italiana che effettua cessioni intracomunitarie sia trasportando i beni direttamente sia a cura del cessionario, ha ripreso in commento il nuovo art. 45-bis del Regolamento n.282/2011 che si applicherà dal 1° gennaio 2020, chiarendo che **l'invio dei beni in altro Paese Ue può essere provato con la dichiarazione del cessionario di aver ricevuto la merce unitamente ad altri documenti comprovanti l'operazione.**

**CESSIONE INTRACOMUNITARIA CON TRASPORTO A CURA DEL CEDENTE O DI TERZI PER SUO CONTO**

Per dimostrare l'avvenuta consegna dei beni in altro Stato Ue, **il cedente deve essere in possesso di una delle due seguenti tipologie di documentazione:**

- 1) **almeno due documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni** rilasciati da 2 diversi operatori economici indipendenti tra loro, dal venditore e dall'acquirente (CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere);
- 2) **un documento relativo al trasporto o alla spedizione dei beni** rilasciato da un operatore economico indipendente dal venditore e dall'acquirente (CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere) e uno dei seguenti documenti:
  - a. **polizza assicurativa** relativa alla spedizione dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione/trasporto;
  - b. **documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità** che confermino l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  - c. **ricevuta rilasciata dal depositario di beni** che confermi il deposito dei beni nello Stato membro di destinazione.

**CESSIONE INTRACOMUNITARIA CON TRASPORTO A CURA DEL CESSIONARIO O DI TERZI PER SUO CONTO**

Per dimostrare l'avvenuta consegna dei beni in altro Stato Ue, **il cedente deve essere in possesso di una dichiarazione del cessionario comunitario che attesti che i beni sono stati spediti/trasportati dal cessionario stesso o da terzi per suo conto e che identifichi il Paese Ue di destinazione.**

Tale dichiarazione, come precisato nell'istanza, è timbrata e sottoscritta dal cessionario e rispedita all'istante, il quale ne trattiene copia al fine di dare prova dell'avvenuto trasporto in altro Stato Ue.

Inoltre il cedente deve essere in possesso di una delle due seguenti tipologie di documentazione:

- 1) **almeno due documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni** rilasciati da 2 diversi operatori economici indipendenti tra loro, dal venditore e dall'acquirente (CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere);
- 2) **un documento relativo al trasporto o alla spedizione dei beni** rilasciato da un operatore economico indipendente dal venditore e dall'acquirente (CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere) e uno dei seguenti documenti:

- a. **polizza assicurativa relativa alla spedizione dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione/trasporto;**
- b. **documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità** che confermino l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- c. **ricevuta rilasciata dal depositario di beni** che confermi il deposito dei beni nello Stato membro di destinazione.

### **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

*Da luglio 2019 è previsto un nuovo regime obbligatorio di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.*

L'art. 17 del DL 119/2018 introduce un obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi **dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri**, con possibilità di avvio graduale in base alla tipologia di attività esercitata e del livello di connettività *web* della zona in cui si opera.

#### **PROFILO OGGETTIVO**

**Le operazioni da certificare con documento commerciale sono quelle individuate dall'art. 22 del Dpr 633/1972, riguardante il commercio al minuto e le attività assimilate.** In particolare, il citato articolo fa riferimento alle seguenti operazioni:

- cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'articolo 10;
- attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele-radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

#### **SOGGETTI ESONERATI**

L'obbligo non scatterà in modo automatico per tutti ed alcune attività potranno essere esonerate dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ad oggi non sono stati ancora emanati decreti che sostituiscano od integrino il regolamento di cui al Dpr 696/1996 che contiene già le **attività esonerate dall'emissione di scontrini e ricevute fiscali**.

Gli esoneri riguarderanno anche delle aree specifiche del territorio, in particolare quelle **zone non raggiunte da servizi di connettività sufficienti alla trasmissione tempestiva e sicura del dato**. A tal proposito il DL

119/2018 delega ad un decreto del ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, l'individuazione di esoneri in ragione del livello di connessione di rete necessaria alla trasmissione dei dati.

### VANTAGGI

Per i soggetti che memorizzano e trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri è previsto l'esonero:

- dall'**obbligo di certificazione dei corrispettivi** (fatta salva l'emissione della fattura su richiesta del cliente);
- dall'**obbligo di registrazione dei corrispettivi** di cui all'art. 24 del Dpr 633/72;
- dall'**obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi**;
- dall'**obbligo di conservazione dei documenti alternativi alla fattura** (come gli scontrini e le ricevute fiscali);

E' inoltre prevista la **riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento** a condizione che tutti i pagamenti, effettuati e ricevuti, oltre i 500 euro avvengano con strumenti tracciabili.

### IL CASO DEGLI OPERATORI SANITARI

Per i **soggetti passivi IVA tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria** ai sensi dell'art. 3 co.3 e 4 del D.lgs. 175/2014 **possono assolvere all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria.**

Potenzialmente interessati sono tutti i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria e veterinaria e quindi, laddove effettuino cessioni di farmaci, le strutture sanitarie, le farmacie e le parafarmacie. Il perimetro dei soggetti obbligati a trasmettere dati al Sistema Tessera Sanitaria ricomprende comunque anche medici chirurghi e odontoiatri, i professionisti sanitari quali psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici, nonché gli ottici.

### MODALITA' DI MEMORIZZAZIONE E INVIO DEI DATI

Per effetto del nuovo obbligo, i commercianti al minuto devono dotarsi dei "**Registratori Telematici**" definiti e regolamentati con provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 **o, in alternativa, utilizzare la procedura web gratuita** messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 99297/2019).

### CREDITO D'IMPOSTA PER INSTALLAZIONE

E' previsto il riconoscimento di **un'agevolazione finanziaria in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento** per ogni strumento: il contributo è concesso quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza l'osservanza dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. E' poi chiarito che il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura, relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, con la Risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019 è stato istituito il codice

tributo 6899.

### **CONSULTAZIONE DEI DATI**

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, in apposita area presente sul proprio sito internet, tutti i dati dei corrispettivi e le altre informazioni acquisite telematicamente in modo che il soggetto passivo titolare del Registratore telematico o l'intermediario appositamente delegato dal soggetto li possano liberamente consultare.

### **CESSIONE DEL CREDITO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

*Cessione della detrazione per le spese inerenti la riqualificazione energetica degli edifici sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2017 e dall'1.1.2018.*

### **CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE DALL'1.1.2018**

Dal 1° gennaio 2018, le **detrazioni IRES/IRPEF** spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai co.2-ter e 2-sexies dell'art. 14 del DL 4.6.2013 n. 63 **possono essere cedute nel caso riguardino interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali o interventi eseguiti su unità immobiliari**. E' possibile anche **cedere la detrazione dell'80% o dell'85% spettante nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali che siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica** di cui al co.2-quater.1 all'art. 14 del DL 63/2013, così come stabilito da una risposta all'interpello Agenzia Entrate 109/2019.

#### **PROFILO SOGGETTIVO**

La **cessione del credito può essere effettuata:**

- dai **soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF** in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co.2 e all'art. 13 co.1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. "incapienti");
- dalla **generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione** e che sostengono le spese in questione (la disposizione riguarda anche i soggetti IRES).

**I contribuenti possono optare per la cessione del credito:**

- **ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;**
- **ad altri soggetti privati** (persone fisiche e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata come società ed enti).

L'Agenzia delle Entrate ha previsto la **possibilità di ulteriori cessioni del credito**, purché nel limite di una sola cessione successiva a quella originaria. Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito sia divenuto disponibile.

**Non è possibile cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari**, sempreché il cedente non sia un soggetto incapiente. **In nessun caso la detrazione può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni**, come stabilito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 11/2018.

### **CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE DALL'1.1.2017 al 31.12.2017**

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 28.8.2017 n. 165110, ha stabilito le modalità di **cessione della detrazione** spettante:

- **per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti, dall'1.1.2017 al 31.12.2021, sulle parti comuni degli edifici condominiali;**
- **da parte dei "soggetti incapienti", ai sensi del co. 2-ter dell'art. 14 del DL 63/2013, beneficiari della detrazione nella misura "ordinaria" del 65% o nella misura "maggiorata" del 70% o 75%;**
- **da parte degli altri soggetti, ai sensi del co. 2-sexies dell'art. 14 del DL 63/2013, beneficiari della detrazione nella misura "maggiorata" del 70% o 75%.**

In merito ai **soggetti a cui è possibile cedere la detrazione**, essi corrispondono agli **stessi soggetti ai quali è possibile cedere la detrazione per le spese di riqualificazione energetica sostenute dall'1.1.2018** (si veda paragrafo precedente).

#### **CREDITO CEDIBILE**

**Il credito d'imposta cedibile da parte del singolo condomino è determinato sulla base dell'intera detrazione calcolata:**

- **sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile;**
- **sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.**

La cessione del credito non riguarda necessariamente la totalità dei condòmini, ma rimane a discrezione del singolo comproprietario.

#### **UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA IN COMPENSAZIONE**

**Il credito d'imposta attribuito al cessionario è ripartito in 10 quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione mediante il modello F24 che deve essere trasmesso telematicamente. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

**LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati**